

Nota di commento Cassazione Penale – Sez. III – Sentenza n.49306/2023.

Il ruolo del CT/ausiliario di P.G. nel contesto del procedimento penale ambientale

A cura della dott.ssa Valentina Vattani

Nel corso degli anni il ruolo del consulente tecnico (di seguito “CT”) ha assunto un’importanza strategica nel coadiuvare il PM o la P.G. nel contesto del procedimento penale ambientale, a fronte di reati sempre più connotati da numerosi aspetti tecnici correlati, anche, all’evoluzione normativa. Tra gli illeciti ambientali interessati da questa evoluzione si possono certamente annoverare quelli commessi nell’ambito della depurazione delle acque reflue e della gestione dei fanghi di depurazione.

Nella recente sentenza n. 49306/2023 della Terza Sezione Penale - Corte di Cassazione - centrale è proprio **la figura del consulente tecnico, su cui si è basata la sussistenza del reato presupposto**¹. Nel caso in esame il ricorrente ha lamentato che: *“l’affermazione della sussistenza del reato presupposto si basa essenzialmente sulla relazione di consulenza del dottor Mauro Kusturin, escusso l’udienza del 19 maggio 2021”* contestando che: *“Il consulente ha basato la sua analisi su dati meramente teorici, non confermati da alcun accertamento. Inoltre, i calcoli eseguiti dal suddetto consulente sono vulnerati da alcune contraddizioni, quale quella relativa alla produzione annua attesa”*.

I giudici della Suprema Corte, tuttavia, fanno chiarezza sulla metodologia adottata dal CT, evidenziando come: ***“le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico non sono mere illazioni o calcoli teorici, ma ricostruzioni di flussi stimati (c.d. «bilancio di massa») sulla base dei dati progettuali, dei provvedimenti autorizzativi e dei documenti acquisiti in situ dalla polizia giudiziaria ... Alla luce di tale portata il consulente ha individuato quantitativo di fanghi prodotti giornalmente, mensilmente e annualmente, determinando il numero di viaggi da effettuare settimanalmente in discarica per il relativo conferimento, che, invece, dall’analisi dei registri di carico e scarico dei rifiuti, non è stato effettuato nelle cadenze previste. A tale conclusione il consulente del PM è giunto esaminando i dati relativi a flussi interni dei fanghi attraverso le varie fasi, relativi ai fanghi smaltiti dal 2009 al 2015”***.

¹ Nella fattispecie, si contestava che gli impianti di depurazione effettuassero uno smaltimento illecito di fanghi di depurazione prodotti (mediante diluizione dei fanghi - rifiuti speciali - con le acque reflue di scarico e/o prelevando e sversando detti fanghi direttamente nel corpo idrico superficiale), valutabile nell’ordine di centinaia di tonnellate.

Viene, dunque, suffragato il giudizio di primo grado, dove: *“In sede di valutazione della prova, il giudice ritiene attendibili i risultati cui è pervenuto il consulente della parte pubblica e sussistente il reato presupposto contestato, sulla base della concorrenza di due elementi di prova concordanti, costituiti dal quantitativo di fanghi prodotti, stimati dal C.T. sulla base del c.d. «bilancio di massa» effettuato sui «dati di progetto» e di gran lunga superiori a quelli emergenti dai registri di carico e scarico dei rifiuti e dai formulari di identificazione dei rifiuti ..., nonché dalla mancanza di documentazione comprovante il corretto smaltimento dei fanghi, elementi da cui, con procedimento induttivo, il giudice evince lo smaltimento abusivo di parte dei fanghi prodotti.”*

La Corte di Cassazione Penale, nel richiamare **“il principio del cosiddetto «libero convincimento» del giudice** (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230)”, sottolinea come la prova logica del fatto non costituisca uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica. E dunque, si rammenta come: *“la «prova logica» richieda la valutazione da parte del giudice di una serie di elementi di fatto, che sarà il frutto di una sintesi, quanto meno possibile «intuitiva», degli indici stessi, in esito a un processo di tipo induttivo, che si traduce in un sistema di inferenza probabilistica della verità processuale. Lo schema logico della induzione/deduzione consiste, in particolare, nell'analizzare la pluralità dei fatti concreti per ricavarne una regola generale - soggetta al vaglio costante dell'esperienza - da applicare (stavolta con metodo deduttivo) al caso particolare. Tale processo logico è sintetizzato dall'articolo 192, comma 2, c.p.p., laddove si stabilisce che «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». Nella valutazione degli indizi il giudice potrà far ricorso in chiave ausiliaria a «fatti notori» e «massime di comune esperienza» (Sez. 5, n. 602, del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677 - 01), che si differenziano dalla mera congettura perché la valutazione è formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell'elemento preso in considerazione (Sez. VI, 07/07/2009, n. 27862, in proc. De Noia, Rv. 244439 - 01). Inoltre, il metodo induttivo richiede la lettura dapprima unitaria di ogni singolo elemento di prova, e quindi e quindi una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo»”.*

Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che la contemporanea presenza dei predetti indizi soddisfacesse i requisiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen., soprattutto ove non smentiti da una plausibile versione alternativa fornita dall'imputato.

Valentina Vattani

Publicato il 8 gennaio 2024

In calce all'articolo la Sentenza n.49306/2023

49306-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Luca Ramacci	- Presidente -	Sent. n. 1945
Emanuela Gai		UP - 23/11/2023
Antonella Di stasi		R.G.N. 19528/2023
Alberto Galanti	- Relatore -	
Ubalda Macri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da società Costruzioni Dondi s.p.a, corrente in Rovigo, via delle Industrie 13/a (c.f. e p.i. 00103480299)

avverso la sentenza n. 530/2022 del 26/10/2022 dal Tribunale di Campobasso

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Paola Filippi, cui si è riportata in udienza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto la fattispecie di cui all'art. 256, comma 2, d. lgs. n. 152/2006 non rientra tra i reati per cui è configurabile l'illecito amministrativo per cui la società ricorrente è stata ritenuta responsabile.

udito, per la società ricorrente, l'Avv. Marco Petternella del Foro di Rovigo, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 530/2022 del 26/10/2022, il Tribunale di Campobasso condannava la società Dondi s.p.a, corrente in Rovigo, via delle Industrie 13/a (c.f. e p.i. 00103480299) alla sanzione pecuniaria di euro 129.000,00, in relazione all'illecito amministrativo da reato di cui all'articolo 25-undecies, comma 2, d. lgs. 231/2001 (Capo E), in relazione al reato presupposto di cui all'articolo 256, commi 1 e 2, d. lgs. 152/2006 commesso dal suo «apicale» Dondi Alberto (presidente del C. di A. e L.R. della società), per avere di fatto consentito, a interesse o vantaggio

dell'ente, che gli impianti di depurazione siti in località San Pietro e Scarafone del Comune di Campobasso effettuassero uno smaltimento illecito di fanghi di depurazione prodotti (effettuato mediante diluizione dei fanghi – rifiuti speciali – con le acque reflue di scarico e/o prelevando e sversando detti fanghi direttamente nel corpo idrico superficiale), valutabile nell'ordine di centinaia di tonnellate, diluendo con i medesimi le acque reflue di scarico ovvero sversando tali fanghi direttamente nel corso d'acqua denominato "Torrente Scarafone". In Campobasso dal 2010 al 7/10/2015.

2. Avverso tale sentenza l'ente propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione lamentando quanto segue.

2.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 2 e 25-*undecies* del decreto legislativo 231/2001.

Evidenzia come nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa da reato degli enti non è incluso l'articolo 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, come erroneamente indicato nella sentenza, ciò che va pertanto annullata;

2.2. con il secondo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all'articolo 256 d. lgs. 152/2006 e 25-*undecies* d.lgs. 231/2001, nonché dell'articolo 192 cod. proc. pen.. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.

Contesta il ricorrente che l'affermazione della sussistenza del reato presupposto si basa essenzialmente sulla relazione di consulenza del dottor Mauro Kusturin, escusso l'udienza del 19 maggio 2021.

Il consulente ha basato la sua analisi su dati meramente teorici, non confermati da alcun accertamento. Inoltre, i calcoli eseguiti dal suddetto consulente sono vulnerati da alcune contraddizioni, quale quella relativa alla produzione annua attesa.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto di non dover considerare (qualificandole come «apodittiche») le osservazioni del consulente di parte, Dr. Sante Ragone, il quale da un lato ha evidenziato come la consulenza del pubblico ministero non distinguesse tra fango «tal quale» e «sostanza secca», e che, dall'altro, sarebbe stato più facile e conveniente per la società attivare il cosiddetto «by-pass», evitando la produzione stessa del fango.

Evidenziava inoltre il consulente della difesa l'evidente contraddizione tra la contestazione relativo al presente procedimento e quella di cui al procedimento n. 2601/2014, in cui si contestava il deposito incontrollato dei fanghi fino a dicembre 2014; per cui, delle due l'una: i fanghi erano depositati in modo incontrollato, oppure erano smaltiti illecitamente.

Inoltre, la sentenza è affetta da un evidente travisamento della prova «per invenzione», laddove rinvia alla deposizione resa in data il 26/01/2022 dal procuratore della società: secondo il ricorrente, verosimilmente il riferimento è alla deposizione resa dal teste geom. Maurizio Russo alla data del 26/10/2022, ma in altro procedimento, il n. 2187/2017, mai riunito al presente.



2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e inosservanza di norme processuali stabiliti a pena di nullità, in riferimento agli articoli 2, 22, 59, 60 e 25-*undecies* d. lgs. 231/2001; mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p..

Evidenzia il ricorrente come viene indicata in rubrica come data di accertamento del reato il periodo che va dal 2010 al 7 ottobre 2015. Lo stesso consulente tecnico Kusturin prende in considerazione il periodo che va dal 2011 al 2016.

Il Tribunale, a pag. 12 della motivazione, nella quantificazione della sanzione, mostra di avere considerato tutto il periodo di tempo in contestazione.

Tuttavia, l'articolo 25-*undecies* è stato introdotto dall'articolo 2 del d. lgs. 121/2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011.

Pertanto, erroneamente è stato contestato tutto l'anno 2011 quando, fino al 16 agosto, illecito amministrativo del reato non esisteva.

Inoltre, il primo atto interruttivo nella prescrizione dell'illecito amministrativo è intervenuto con il decreto di citazione a giudizio del 2 marzo 2017. Conseguentemente, le condotte, almeno fino al 2 marzo 2012, devono ritenersi prescritte e non poteva procedersi a contestazione, per decadenza ai sensi dell'articolo 60 del d. lgs. 231/2001.

2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e inosservanza di norme processuali stabiliti a pena di nullità, in riferimento agli articoli 6, 11, 12, e 25-*undecies* d. lgs. 231/2001, nonché il travisamento della prova.

2.4.1. In primo luogo, il Tribunale ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 129.000,00, calcolata nella misura di euro 430 per quota per un numero di quote pari a 300.

La società aveva, tuttavia (*post factum*), adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6 d. lgs. 231/2001, in virtù del quale avrebbe avuto diritto alla riduzione della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 12 del suddetto decreto.

Il Tribunale ha, erroneamente, ritenuto tale modello inadeguato sulla base di una serie di valutazioni (quali la genericità delle previsioni, la mancanza di un organo di vigilanza tecnico, la mancanza di comunicazione «dal basso», la mancata indicazione di quale avrebbe dovuto essere l'attività di vigilanza) del tutto smentite dal tenore letterale del modello (v. pagg. 18-22 del ricorso).

Erroneamente, quindi, non è stata applicata l'attenuante di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 231/2001.

2.4.2. In secondo luogo, andava applicata anche l'attenuante di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto 231/2001, attesa l'inesistenza del danno (nel ricorso, a pag. 22, è indicato l'art. 2, comma 1, ma si tratta evidentemente di un refuso). Pertanto, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, l'importo della quota non avrebbe potuto essere superiore € 103,00.

2.4.3. Lamenta, infine, come il giudice abbia erroneamente indicato i limiti di pena, posto che l'articolo 25-*undecies*, comma 2, lettera b), n. 1), del d. lgs. 231/2001 prevede la sanzione



pecuniaria fino a 250 quote. Essa è stata quindi applicata in misura superiore al massimo edittale e non, come scrive il giudice, «con un lieve scostamento dal minimo edittale».

La pena in concreto irrogata deve pertanto ritenersi doppiamente «illegale».

3. In data 6/11/2023, L'Avv. Petternella faceva pervenire motivi nuovi e aggiunti, con i quali, sostanzialmente, insisteva per l'accoglimento dei motivi già proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Il primo motivo è infondato.

Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, Mantello, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 15/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858 - 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 - 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01), qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, bensì la compiuta descrizione del fatto.

Tale è la situazione verificatasi nel caso concreto.

Ed infatti, è senz'altro vero che l'articolo 256, comma 2, del d. lgs. 152/2006 non è incluso nel catalogo dei reati presupposto, ma lo è il comma 1 (al comma 2, lettera b, n. 1), parimenti contestato. Che, nel caso posto all'esame di questa Corte, il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza del solo reato presupposto di cui al primo comma della norma incriminatrice ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo da reato, emerge sia dalla condotta contestata (che parla solo di «smaltimento illecito» di fanghi da depurazione), sia dalla circostanza che, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice non abbia operato alcun aumento, né per concorso formale di reati (*rectius*: illeciti amministrativi da reato), né per continuazione.

E', quindi, evidente che l'indicazione - nel capo di imputazione - di un reato presupposto non incluso nel catalogo 231 sia frutto di un mero errore grafico da parte dell'Ufficio requirente, da correlarsi verosimilmente alla contemporanea contestazione dei reati di cui ai Capi a) e c), contestati rispettivamente a Zullo Giuseppe e Dondi Alberto (definiti mediante oblazione e pertanto neppure riportati in sentenza), in cui le contravvenzioni erano contestate entrambe.

La stessa sentenza, a pag. 7, nell'inquadrare giuridicamente la disciplina dei fanghi di depurazione, fa un generico riferimento all'articolo 256 del d. lgs. 152/2006 (senza distinguere tra comma 1 e 2), mentre a pag. 10 (alla fine del par. 4), esplicitamente attribuisce al Dondi e



allo Zullo esclusivamente la condotta di cui all'articolo 256, comma 1, del Testo Unico Ambientale (TUA), costituente il reato presupposto dell'illecito amministrativo.

Sempre a pag. 10, all'inizio del par. 5, dedicato alla responsabilità dell'ente, la sentenza precisa che «è indubbio che la contravvenzione ex art. 256, comma 1, d. lgs. 152/2006 fu commessa nell'interesse e quindi a vantaggio della società», con ciò dando conto, in modo esplicito, della circostanza che, indipendentemente dalla contestazione, l'unica violazione addebitabile alla società quale reato presupposto fosse quella inclusa nel «catalogo 231».

2. Il secondo motivo, che si articola in quattro diversi "sotto-motivi", è inammissibile.

2.1. Il primo profilo di censura è inammissibile per genericità.

Come già esaurientemente chiarito dalla sentenza impugnata, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico non sono mere illusioni o calcoli teorici, ma ricostruzioni di flussi stimati (c.d. «bilancio di massa») sulla base dei dati progettuali, dei provvedimenti autorizzativi e dei documenti acquisiti *in situ* dalla polizia giudiziaria (documenti non contestati dalla Difesa) o prodotti da tale Berardini (v. pagg. 8-9) per conto della ditta Dondi.

Alla luce di tale portata il consulente ha individuato il quantitativo di fanghi prodotti giornalmente, mensilmente e annualmente, determinando il numero di viaggi da effettuare settimanalmente in discarica per il relativo conferimento, che, invece, dall'analisi dei registri di carico e scarico dei rifiuti, non è stato effettuato nelle cadenze previste. A tale conclusione il consulente del PM è giunto esaminando i dati relativi a flussi interni dei fanghi attraverso le varie fasi, relativi ai fanghi smaltiti dal 2009 al 2015 (pag. 8, lett. b).

A pag. 7, il provvedimento impugnato chiarisce come il cattivo funzionamento del digestore determinasse, rispetto ai dati progettuali, la produzione di un maggior quantitativo di fanghi.

Inoltre (pag. 8), dall'analisi dei dati estrapolati dai registri di carico e scarico e dai formulari di trasporto è emersa una progressiva diminuzione della «sostanza secca» smaltita (da Kg. 365.465 del 2009 a 74.000 nel biennio 2013-2014, per attestarsi nel 2015 a 97.000, con la precisazione che da maggio 2013 a febbraio 2014 non è stato effettuato alcun conferimento).

Altrettanto chiaramente, a pag. 9, la sentenza chiarisce che, in difetto di contestazione sul «modello scientifico» di settore che ha orientato l'operato dell'ausiliario del P.M. nell'espletamento dell'incarico, le considerazioni del consulente della difesa si risolvono in un mero «dissenso diagnostico».

In sede di valutazione della prova, il giudice ritiene attendibili i risultati cui è pervenuto il consulente della parte pubblica e sussistente il reato presupposto contestato, sulla base della concorrenza di due elementi di prova concordanti, costituiti dal quantitativo di fanghi prodotti, stimati dal C.T. sulla base del c.d. «bilancio di massa» effettuato sui «dati di progetto» e di gran lunga superiori a quelli emergenti dai registri di carico e scarico dei rifiuti e dai formulari di identificazione dei rifiuti (elementi, questi, forniti, oltre che dalla documentazione, dalla deposizione dell'UPG Cavallotti), nonché dalla mancanza di documentazione comprovante il

corretto smaltimento dei fanghi, elementi da cui, con procedimento induttivo, il giudice evince lo smaltimento abusivo di parte dei fanghi prodotti.

In ordine ai criteri di valutazione degli indizi, contestato nel caso di specie dalla Difesa, questa Corte ha, anche di recente (Sez. 3, n. 19499 del 19/04/2023, Ceci, n.m.), sottolineato come la «prova logica» richieda la valutazione da parte del giudice di una serie di elementi di fatto, che sarà il frutto di una sintesi, quanto meno possibile «intuitiva», degli indizi stessi, in esito a un processo di tipo induttivo, che si traduce in un sistema di inferenza probabilistica della verità processuale.

Lo schema logico della induzione/deduzione consiste, in particolare, nell'analizzare la pluralità dei fatti concreti per ricavarne una regola generale – soggetta al vaglio costante dell'esperienza - da applicare (stavolta con metodo deduttivo) al caso particolare.

Tale processo logico è sintetizzato dall'articolo 192, comma 2, c.p.p., laddove si stabilisce che «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti».

Nella valutazione degli indizi il giudice potrà far ricorso in chiave ausiliaria a «fatti notori» e «massime di comune esperienza» (Sez. 5, n. 602, del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677 - 01), che si differenziano dalla mera congettura perché la valutazione è formulata sulla scorta dell'*id quod plerumque accidit* come risultato di una verifica empirica dell'elemento preso in considerazione (Sez. VI, 07/07/2009, n. 27862, in proc. De Noia, Rv. 244439 - 01).

Inoltre, il metodo induttivo richiede la lettura dapprima unitaria di ogni singolo elemento di prova, e quindi e quindi una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Sez. 2, 19/09/2013, n. 42482, Kuzmanovic, Rv. 256967 - 01).

Il Collegio evidenzia altresì come la prova logica del fatto non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica (nei termini dianzi esposti) che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto «libero convincimento» del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che la contemporanea presenza dei predetti indizi soddisfacesse i requisiti previsti dall'articolo 192 cod. proc. pen., soprattutto ove non smentiti da una plausibile versione alternativa fornita dall'imputato (v. sottoparagrafo che segue, sul punto).

Il profilo di censura, che non si confronta con la motivazione della sentenza, è dunque inammissibile per genericità.

2.2. Quanto all'elaborato tecnico del CTP Sante Ragoni, secondo cui peserebbe sulla relazione del Dr. Kusturin la mancata distinzione tra fango «tal quale» e «sostanza secca», il Collegio evidenzia che anche su tale aspetto la sentenza impugnata (che qualifica come «apodittica» la relativa affermazione) spende non poche parole a confutazione, evidenziando

(pagg. 8-9) che, pur non essendo specificato nella relazione di consulenza se si parli di fanghi «tal quali» o «fanghi secchi», appare evidente come il riferimento sia da effettuarsi ai secondi («in riferimento ai volumi di fango, senz'altra specificazione, nelle predette fasi dell'ispessitore, del digestore e della disidratazione evidenziano che il fango considerato sia quello espresso in termini di sostanza secca e non già di fango tal quale, che precede il trattamento nell'impianto di depurazione. E' il fango secco che, a tutta evidenza, risulta dalla fase di disidratazione e che, all'evidenza, va conferito in discarica» - segue citazione di parte della deposizione del teste Vassallotti del Corpo Forestale dello Stato).

Ne consegue che, essendo il fango da considerare quello «secco», il volume dei fanghi prodotti e non correttamente smaltiti non risulta affatto «sovrastimato», come vorrebbe il CTP (pag. 9 sentenza).

Anche tale profilo di censura, che si confronta con la relazione di consulenza ma non con la motivazione della sentenza, è pertanto inammissibile per genericità.

Del tutto inammissibile è poi la censura secondo cui sarebbe stato più conveniente, per l'impresa, attivare il c.d. «*by-pass*» e non produrre proprio i fanghi di depurazione, risolvendosi in una mera contestazione ipotetica e non in una vera e propria censura.

2.3. Il motivo di cui al punto 2.2.3 delle premesse in fatto (contraddizione tra la contestazione relativo al presente procedimento e quella di cui al procedimento n. 2601/2014) è inammissibile, in quanto, pur ventilandosi un ipotetico contrasto tra giudicati, il motivo non viene assolutamente sviluppato, difettando della benché minima specificità.

2.4. Il quarto profilo di censura, in cui si lamenta il travisamento della prova, è inammissibile.

Il Collegio premette che, secondo Sez. U, n. 18520 del 19/01/2017, Patalano, n.m., il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore «revocatorio», per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).

Il ricorrente censura, nel caso di specie, un travisamento «per invenzione», nella parte in cui la sentenza impugnata rinvia alla (presunta) deposizione resa dal teste geom. Maurizio Russo in data 26/10/2022 in altro procedimento.

La doglianza è doppiamente inammissibile.

In primo luogo, secondo il costante orientamento della Corte, il travisamento della prova può avere rilievo solo quando «l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio» (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

La presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, pertanto, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito

di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227).

In altre parole (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01), il motivo di ricorso con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova deve indicare, pena l'inammissibilità, le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

Indicazione non presente nelle deduzioni difensive.

In secondo luogo, la censura non supera, in concreto, la c.d. «prova di resistenza».

Secondo il costante orientamento della Corte, infatti, quando con il ricorso per cassazione si contesti l'utilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento sulla decisione; si tratta, per l'appunto, della «prova di resistenza», essendo necessario valutare se le altre risultanze processuali, in caso di espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 29642 del 30/05/2019, Tanè, Rv. 276978; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452).

Nel caso in esame, da un lato il ricorrente non ha indicato in che modo il venir meno di tale elemento di prova avrebbe avuto incidenza determinante sul giudizio, per ciò solo presentandosi come inammissibile.

Inoltre, il Tribunale di Campobasso, a pagina 7 della sentenza impugnata, cita quasi incidentalmente la deposizione di un non meglio precisato «procuratore della società» che sarebbe stato audito il 26/01/2022, solo per rafforzare la motivazione fondata sulla relazione di consulenza, sulla documentazione acquisita, nonché sulle «ripetute interlocuzioni tra la società e il comune di Campobasso (in ordine alla necessità di interventi manutentivi e/o comunque tali da assicurare il ripristino della funzionalità dell'impianto)» e sulle «interlocuzioni tra la società e ARPA, la quale ha segnalato una serie di criticità, legate al non corretto funzionamento di talune parti dell'impianto», tanto da non ribadire tale elemento di prova nella valutazione complessiva del quadro indiziario operato ai sensi dell'articolo 192 del codice di rito.

Il profilo di censura non supera, pertanto, il processo di «eliminazione mentale» della prova censurata, essendo il giudizio di colpevolezza fondato sul complesso delle altre risultanze probatorie, il cui spessore probatorio non è scalfito dall'eliminazione della prova asseritamente travisata.

L'applicazione del suddetto principio comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso, posto che la prova di cui i ricorrenti lamentano l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza.

3. Il terzo motivo è fondato nei limiti che seguono.



3.1. L'articolo 25-*undecies* d. lgs. 231/2001 è stato introdotto, a far data dal 16 agosto 2011, dal d. lgs. n. 121 del 07/07/2011.

Essendo la contestazione genericamente riferita ad un arco temporale compreso tra il 2010 e il 2015, e non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcun riferimento alla esclusione, nel giudizio di colpevolezza, del periodo in cui la condotta non era considerata quale reato presupposto dell'illecito amministrativo da reato dell'ente (il giudice parla genericamente di «lungo lasso di tempo a partire dal 2010 e fino al 2015» - pag. 12), si deve ritenere che la sanzione irrogata sia stata quantificata considerando anche il periodo in cui l'illecito amministrativo da reato non era ancora stato introdotto.

Si impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza in riferimento agli illeciti contestati commessi in data anteriore al 16 agosto 2011, con rinvio al Tribunale di Campobasso per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

3.2. L'eccezione di decadenza dalla contestazione ai sensi dell'articolo 60 d. lgs. 231/2001, per i fatti commessi almeno fino al 2 marzo 2012, è invece infondata.

Preliminarmente, il Collegio evidenzia come il ricorrente utilizzi i termini «prescrizione» e «decadenza» in modo promiscuo (v. pag. 14-15 del ricorso), laddove i due istituti sono disciplinati in modo totalmente differente dagli articoli 22 e 59-60 del decreto legislativo n. 231/2001. Tuttavia, i principi stabiliti in tema di prescrizione del reato presupposto proiettano la loro efficacia sull'istituto della decadenza della contestazione.

Si evidenzia in proposito come, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente (v. da ultimo Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403 - 01) «il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 ha, di regola, natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un'unica attività ad integrare la fattispecie incriminatrice, salvo il caso in cui, stante la ripetitività della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale (Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006, dep. 02/04/2007, Gritti e altro, Rv. 236326; Sez.3, n. 21655 del 13/04/2010, Rv. 47605, conf., anche con riferimento alla disciplina emergenziale, Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631, non massimata sul punto; nonché, in motivazione, Sez.3, n.30134 del 05/04/2017, Rv.270255 e Sez.3, n.48318 del 11/10/2016, Rv.268566)».

In questo caso, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge e il decorso del termine prescrizione partirà dal giorno di cessazione dell'abitualità (v. Sez. 3, 5742 del 20/10/2016, dep. 2017, Sasseti, Rv. 269758, in materia di delitto di cui all'art. 452-*bis* cod. pen.).

Nella specie, trattandosi di plurime condotte in un ampio arco temporale, il reato si configurava, per le sue concrete modalità di manifestazione, come abituale ed assumeva struttura unitaria, concretizzandosi nella ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro ma sorrette da un unico ed unitario elemento soggettivo, unitariamente lesive del bene giuridico



tutelato e caratterizzate da una ripetizione «seriale» della condotta di miscelazione dei fanghi con le acque di processo.

L'inquadramento del fatto nell'alveo del reato abituale determina evidenti conseguenze in tema di prescrizione dello stesso.

Ed infatti, questa Corte (v. Sez. 5, Sentenza n. 9956 del 11/01/2018, Ballus, Rv. 272374 – 01) ha precisato che ai fini della prescrizione del reato abituale (nel caso di specie, il delitto di «*stalking*»), il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antiggiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità.

In materia di reati ambientali, poi, questa Corte (Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 41583 del 10/09/2021, Rizzuto, Rv. 282458 – 02, Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632 – 01, in tema di delitto di cui all'articolo 452-*quaterdecies*), ha precisato che il reato abituale si consuma, pacificamente, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito.

Trattandosi nel caso in esame di una condotta abituale, non si è pertanto verificata alcuna decadenza nella contestazione dell'illecito amministrativo da reato, iniziando a decorrere il termine di cui all'articolo 60 d. lgs. 231/2001 dal 7/10/2015.

4. Il quarto motivo, che si compone in realtà di diversi sotto-motivi attinenti tutti al trattamento sanzionatorio, è invece fondato nei limiti che seguono.

4.1. Si premette che, ai sensi dell'articolo 10 del d. lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 100 nè superiore a 1.000. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

L'articolo 25-*undecies*, comma 2, lettera b), n. 1), del d. lgs. 231/2001 prevede, come reato presupposto, l'articolo 256, comma 1, lettera a), del d. lgs. 152/2006, comminando una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto, nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

4.2. Ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. 231/2001, tra le condizioni di esclusione della responsabilità dell'ente, *rectius* della colpa di organizzazione dello stesso, vi sono l'aver (comma 1, lettera a) adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nonché aver affidato (lettera b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.



Ove invece, *post factum*, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto, è prevista una diminuzione della pena da un terzo alla metà.

A tal proposito, il Collegio osserva come la Corte abbia già in precedenti occasioni (v. Sez. 4, n. 38025 del 15/09/2022, Petrol Lavori s.p.a., n.m.) chiarito che la mera «adozione» del MOG non è sufficiente a far scattare l'attenuante; ed invero, come specificamente richiesto dalla lettera della norma, è necessario che tale modello sia «reso operativo» e che sia anche «idoneo» a prevenire la commissione di reati della stessa specie.

Non sussiste, in altre parole, alcun automatismo tra l'adozione del modello e la concessione dell'attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata specificatamente e nel suo complesso.

Verifica, in fatto, che il ricorrente sostanzialmente chiede alla Corte di svolgere in luogo del giudice di merito, circostanza, di per sé, bastevole per poter valutare il motivo di ricorso – sul punto – in termini di inammissibilità.

Ed infatti, l'unica censura teoricamente praticabile in sede di legittimità è quella del vizio di motivazione (censura formulata dal ricorrente), ma in proposito la consolidata giurisprudenza della Corte (v. Sez. F, n. 23757 del 06/08/2020, De Luca, n.m.) è nel senso che «il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che (Sez. 4, n. 29610 del 14/10/2020, Nicastro, n.m.) il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:

- a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
- b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Pertanto, l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché – come nel caso in esame – siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (v. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).



Nel caso di specie, la motivazione addotta dal Tribunale per ritenere insussistenti i presupposti della concessione dell'attenuante in parola (pag. 11) non supera certamente gli angusti confini della «evidente illogicità», evidenziando la sentenza in modo non manifestamente illogico il contenuto del c.d. «protocollo ambientale» del 3 agosto 2016, di cui sottolinea la assoluta genericità della prima parte, la mancata individuazione di meccanismi concretamente utili a scongiurare la reiterazione dei reati, l'assenza di un efficace sistema di comunicazione dal basso, la mancata nomina, almeno fino al CDA del 27/01/2017, dell'ODV, neppure contemplato nell'organigramma «funzionale» - e non quindi in quello aziendale - allegato al protocollo.

Il ricorso, che censura la motivazione come erronea, è inammissibile (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153), non potendo questa Corte fare altro che prendere atto che l'*iter* argomentativo svolto dal giudice di merito appare comunque completo e che, nel caso di specie, sono del tutto assenti vizi logici *ictu oculi* percepibili.

4.3. Manifestamente infondato è poi il profilo relativo alla attenuante di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del d. lgs. 231/2001.

Esso, infatti, non può che trovare applicazione a quei reati presupposto che presuppongono un danno patrimoniale e non anche a quelli, come nel caso in esame, che si esauriscono in violazioni «formali» e di pericolo astratto, in cui vengono punite determinate condotte indipendentemente e a prescindere dalla produzione di un danno patrimoniale e non patrimoniale.

4.4. Fondato è, invece, l'ultimo profilo di censura.

La sentenza impugnata irroga la sanzione pecuniaria nella misura di trecento quote, laddove l'articolo 25-*undecies*, comma 2, lettera b), n. 1), del d. lgs. 231/2001 prevede, per il reato presupposto di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), del d. lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

La pena concretamente irrogata è pertanto superiore al massimo edittale, ed è da considerarsi «illegale».

La sentenza va pertanto annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Campobasso in diversa composizione fisica.

5. I motivi nuovi depositati dalla difesa, essendo meramente reiterativi dei motivi dianzi scrutinati, ne seguono le sorti.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento agli illeciti commessi in data precedente al 16 agosto 2011 perché il fatto non era previsto dalla legge come illecito amministrativo.

Rinvia al Tribunale di Campobasso per la rideterminazione della sanzione amministrativa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 23/11/2023.

Il Consigliere estensore

Alberto Galanti



Il Presidente

Luca Ramacci

